



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Servizio Supporti direzionali
Ufficio sicurezza, prevenzione e protezione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016, da affidare ad un singolo operatore economico,
per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI)
da destinare al personale dell'ARPAS

CIG: 6894920BF8

NOVEMBRE 2016

INDICE

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | OGGETTO DELL'APPALTO | 3 |
| 2. | AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO | 3 |
| 3. | CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI | 3 |
| 4. | VERIFICA SUI CAMPIONI DEI PRODOTTI OFFERTI. | 4 |
| 5. | QUANTITA' DEI MATERIALI | 5 |
| 6. | MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA | 5 |
| 7. | CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA | 6 |
| 8. | IDONEITA' DEI PRODOTTI | 7 |
| 9. | QUALITA' DELLE FORNITURE | 7 |
| 10. | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | 8 |
| 11. | DURATA DELL'ACCORDO QUADRO | 8 |
| 12. | REVISIONE PREZZI | 9 |
| 13. | PAGAMENTI | 9 |
| 14. | RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 9 |
| 15. | DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO | 10 |
| 16. | OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO | 10 |
| 17. | SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 11 |
| 18. | RECESSO | 12 |
| 19. | PENALI | 12 |
| 20. | SUBAPPALTO | 13 |
| 21. | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO | 13 |
| 22. | PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DIMISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE | 13 |
| 23. | OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 14 |
| 24. | CONTROVERSIE | 14 |
| | ALLEGATI: | 14 |

Allegato A: Elenco DPI, caratteristiche e quantità

1. OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016, da affidare ad un singolo operatore economico, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per le attività di laboratorio e le attività di controllo fuori sede e attività di rappresentanza in sede e fuori sede, che devono possedere i requisiti e le specifiche tecniche previste nell' **"Elenco DPI, caratteristiche e quantità"** allegato al presente Capitolato Speciale sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

2. AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo presunto dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ammonta a € 70.000,00 + IVA per l'intera durata di validità dell'accordo, da aggiudicarsi in un singolo lotto; CIG 6894920BF8.

Verrà stipulato un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016, con un singolo operatore economico per la durata di tre anni.

L'importo posto a base d'asta non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali ad essa correlati, ed il quadro economico massimo dell'accordo quadro; pertanto le quantità indicate dei materiali da fornire, riportate nell'Allegato A, sono derivate da dati di consumo "storico" e da valutazione delle necessità future.

L'ammontare complessivo dell'accordo quadro non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a tale concorrenza, che non costituisce in nessun modo un minimo garantito per l'impresa. Entro il limite dell'importo massimo predetto spetta ad ARPA Sardegna stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo e gli articoli delle forniture necessarie. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario oltre il pagamento delle forniture effettuate ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

L'accordo quadro costituisce il documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordinativi di fornitura/contratti derivati), che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAS durante il periodo di durata e entro i limiti di spesa del medesimo Accordo Quadro.

Il corrispettivo del singolo ordine di fornitura sarà determinato a misura sulla base dei prezzi di aggiudicazione dell'accordo quadro.

L'ammontare dei singoli contratti derivati/ordinativi di fornitura varierà in funzione delle specifiche necessità dell'ARPAS

Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti derivati.

In particolare sono stabiliti:

- la tipologia delle forniture;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti devono essere etichettati in maniera chiara e corrispondere alle caratteristiche richieste e alle disposizioni di legge vigenti. La confezione deve riportare il contenuto, il riferimento alle norme di fabbricazione rispettate e tutte le dichiarazioni previste dalla legge anche in riferimento all'uso specificato nella descrizione del prodotto.

Tutti i dispositivi di protezione individuale proposti devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 475/1992 ss.mm.ii.



I dispositivi di protezione individuale appartenenti secondo la normativa vigente alla categoria I, , devono:

- Essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
- Avere la marcatura CE seguita dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione, che non deve essere antecedente di oltre sei mesi rispetto alla data di fornitura; in ogni caso la data di scadenza del dispositivo di protezione individuale consegnato non deve essere inferiore ai tre anni o deve essere prevista la sua sostituzione gratuita in caso di scadenza inferiore ai tre anni dalla data di consegna;
- Essere accompagnato dalla documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione (Nota informativa); la nota informativa deve: essere redatta in lingua italiana, essere conforme alla norma UNI 10913 e comprendere le informazioni previste dal D. Lgs. 475/92 ss.mm.ii allegato II punto 1.4.

Per i dispositivi di protezione individuale appartenenti secondo la normativa vigente alla categoria II deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di categoria I, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE.

Per i dispositivi di protezione individuale appartenenti secondo la normativa vigente alla categoria III deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di categoria I e II, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.

Le marcature richieste nei punti precedenti dovranno essere impresse su ogni singolo dispositivo di protezione individuale, come da normativa.

Il marchio CE deve essere apposto sui dispositivi di protezione individuale e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata dei dispositivi di protezione individuale.

4. VERIFICA SUI CAMPIONI DEI PRODOTTI OFFERTI

L'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario dovrà far pervenire, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria (in una data da concordare con il dirigente del Servizio Supporti direzionali) la campionatura degli articoli principali oggetto della fornitura che il concorrente propone.

La campionatura fornita costituirà materiale per la successiva verifica di conformità della fornitura oggetto della gara.

La verifica sulla corrispondenza del campione alla specifica tecnica del prodotto richiesto, sarà effettuata dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di ARPAS, coadiuvato da uno o più addetti al Servizio.

Al termine della verifica sarà sottoscritto un verbale attestante la conformità del campione alle specifiche richieste dal bando, pertanto verrà così verificato e accertato il possesso del requisito richiesto.

L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo l'esito positivo della suddetta verifica ed il contratto potrà essere stipulato solo a seguito di tale esito.

Qualora i prodotti proposti non fossero conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'ARPAS procederà con l'esclusione del concorrente dalla gara, con l'escussione della relativa cauzione e successiva aggiudicazione al secondo concorrente in graduatoria.

Gli articoli della campionatura oggetto di collaudo positivo e relativo verbale di conformità, dovranno essere depositati presso ARPAS.

Qualora nel periodo contrattuale non fossero più disponibili articoli facenti parte della campionatura potranno essere sostituiti da articoli EQUIVALENTI dotati di scheda tecnica, e aventi le medesime

caratteristiche tecniche, la stessa varietà cromatica, concordandone preventivamente la sostituzione con il dirigente responsabile del Servizio Supporti direzionali.

5. QUANTITA' DEI MATERIALI

Il consumo dei materiali posti in gara, come già indicato al punto 2, deve intendersi indicativo poiché i quantitativi riportati nell'Allegato A al presente Capitolato speciale d'appalto rappresentano un fabbisogno presunto; gli stessi quantitativi inoltre potrebbero essere subordinati nel consumo da fattori variabili correlati a modificate esigenze organizzative (quali variazioni normative, contenimento della spesa disposte a livello aziendale e/o regionale e/o nazionale etc).

Entro il limite dell'importo massimo indicato al punto 2, spetta pertanto ad ARPAS stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo e gli articoli delle forniture necessarie.

L'aggiudicazione delle voci oggetto del presente accordo quadro, non impegna la stazione appaltante ad emettere ordinativi di fornitura in quantitativi pari a quelli indicati nell'Allegato A e nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario oltre il pagamento delle forniture effettuate ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

Si precisa che la foto dell'articolo oggetto della fornitura, inserita nell'allegato A al presente disciplinare, è meramente esemplificativa dell'articolo richiesto.

6. MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dei prodotti si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano presso le sedi ARPAS indicate di seguito. Unitamente ai prodotti, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la documentazione tecnica del fabbricante di cui al punto 3.

I DPI dovranno essere consegnati presso le seguenti sedi:

- **Direzione Generale Via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari**

Strutture operative:

- o Direzione Generale;
- o Area Amministrativa;

- **Area Tecnico scientifica Via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari**

Strutture operative:

- o Area Tecnico Scientifica (Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione ambientale);
- o Area Tecnico Scientifica (Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo);

- **Sede di Cagliari Via Dolcetta, 5 - 09122 Cagliari**

Strutture operative:

- o Dipartimento Geologico;

- **Sede di Cagliari Viale Ciusa, 6 - 09131 Cagliari**

Strutture operative:

- o Dipartimento Cagliari;
- o Dipartimento Geologico;
- o Area Tecnico Scientifica (Servizio Laboratorio Cagliari);
- o Area Tecnico Scientifica (Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione ambientale);

- **Sede di Nuoro Via Roma, 8508100 Nuoro**

Struttura operativa:

- o Dipartimento di Nuoro;



- **Sede di Oristano Via Liguria, 60 - 09170 Oristano**

Strutture operative:

- o Dipartimento Oristano
- o Area Tecnico Scientifica (Laboratorio Regionale Legionella)
- o Area Tecnico Scientifica (Centro Regionale Amianto);

- **Sede di Portoscuso Via Napoli, 7 - 09010 Portoscuso (CI)**

Strutture operative:

- o Dipartimento Sulcis;
- o Area Tecnico Scientifica (Servizio Laboratorio Sulcis);
- o Area Tecnico Scientifica (Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione ambientale)

- **Sede di Sassari Via Rockefeller, 58/60 - 07100 Sassari**

Strutture operative:

- o Dipartimento Sassari;
- o Area Tecnico Scientifica (Servizio Laboratorio Sassari).
- o Area Tecnico Scientifica (Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione ambientale)

- **Sede di Sassari Viale Portotorres, 119 - 07100 Sassari**

Strutture operative:

- o Dipartimento Meteorologico;

La fornitura sarà eseguita sulla base di singoli contratti derivati/ordinativi di fornitura discendenti dall'accordo quadro che la stazione appaltante provvederà a trasmettere mediante pec all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione alla gara quale domicilio eletto.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto. Ogni confezione e/o ogni dispositivo dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione di prodotti, la quantità contenuta in unità, il produttore, la data di preparazione e/o la data di scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validità del dispositivo.

La consegna dei prodotti deve essere effettuata entro 20 giorni lavorativi successivi all'ordine di acquisto. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna verranno applicate le penali ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale.

Le consegne dovranno essere eseguite, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, dal Lunedì al Venerdì, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 o nel pomeriggio, previo accordo con il responsabile della struttura operativa interessata, presso le sedi indicate.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire una corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli imballaggi non saranno adeguati o presenteranno dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata dall'ARPAS e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei prodotti.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione dell'approvvigionamento dei materiali in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie.

7. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le consegne e le prestazioni ad esse associate, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'accordo quadro.

Nei prezzi unitari relativi alla fornitura dei materiali richiesti sono da intendersi, con la sola esclusione dell'I.V.A., sempre compresi i costi del trasporto, della consegna, dell'imballaggio, del facchinaggio e



di ogni altro onere accessorio relativo alle attività che si rendano necessarie a un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per le forniture.

Gli imballaggi devono essere costituiti da componenti facilmente separabili in materiali omogenei al fine di agevolarne la corretta raccolta differenziata e l'avvio al riciclaggio.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per le forniture.

Nelle attività di scarico del materiale la Ditta aggiudicataria non potrà avvalersi del personale di ARPAS; ogni operazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita da personale della Ditta aggiudicataria o dal corriere eventualmente incaricato dalla stessa.

8. IDONEITA' DEI PRODOTTI

I referenti presso ciascuna struttura operativa ARPAS controlleranno la corrispondenza di tutti gli articoli consegnati di volta in volta alle caratteristiche tecniche richieste e alla campionatura presentata. Il controllo di conformità della merce consegnata rispetto a quella della campionatura avrà luogo entro 10 giorni dalla data di consegna di ciascuna delle forniture.

Nel caso in cui la struttura operativa ricevente rilevi una difformità qualitativa (bene non conforme alla campionatura, non ordinato, viziato o difettoso) o quantitativa, il Direttore della struttura, o suo delegato, invierà una segnalazione scritta alla Ditta aggiudicataria attivando la pratica di reso.

Gli articoli dovranno essere sostituiti, a totale carico dell'aggiudicatario, con altri idonei, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione, concordando con il Direttore della struttura, o suo delegato, le modalità di ritiro in ogni caso da effettuare nei giorni e orari già previsti per le consegne.

La mancata sostituzione entro il predetto termine potrà comportare l'applicazione delle penali nella misura stabilita nel presente Capitolato.

L'accettazione da parte di ARPAS non solleva l'aggiudicatario da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti dall'aggiudicatario.

L'ARPAS decadrà comunque da tale diritto se non denuncerà gli eventuali vizi riscontrati (compreso il riscontro di quantitativi non rispondenti a quelli dichiarati nella bolla di consegna) entro 90 giorni consecutivi decorrenti dalla consegna se apparenti, o dalla loro scoperta, se occulti.

9. QUALITA' DELLE FORNITURE

L'ARPAS intende promuovere i criteri di sostenibilità ambientale nelle proprie procedure di acquisizione di beni e servizi (Green Public Procurement) in particolare per gli acquisti relativi a ciascuna delle "categorie merceologiche" per le quali il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato i criteri ambientali "minimi" nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Pertanto, la Ditta aggiudicataria, relativamente all'attività di fornitura dei materiali oggetto del presente accordo quadro, è invitata a favorire nelle proprie procedure di acquisto, produzione e confezionamento, i beni che rispettano criteri e certificazioni ecologiche.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata dell'accordo quadro gli stessi prodotti offerti in sede di gara e corrispondenti alla campionatura preliminare, e senza sostituire gli stessi con altri equivalenti se non espressamente concordato con ARPAS.

In caso di sopraggiunta nuova normativa l'ARPAS potrà richiedere materiali equivalenti o con lievi modifiche rispetto a quelli presenti nell'allegato A al presente Capitolato e la Ditta aggiudicataria dovrà fornire prodotti coerenti alle nuove disposizioni di legge applicando per tali nuovi prodotti, rispetto al loro prezzo di listino, salvo migliore quotazione, lo stesso ribasso percentuale presentato in sede di gara.



Ai fini di cui sopra la Ditta aggiudicataria dovrà fornire pertanto un proprio catalogo prodotti, corredato da prezzi di listino, al quale ARPAS, potrà fare riferimento a seguito di eventuali evoluzioni normative o organizzative che richiedessero l'utilizzo di materiali in esso presenti, in luogo dei materiali analoghi già aggiudicati.

10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'ARPAS si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

L'ARPAS ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest'ultima saranno delegati a farlo.

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art.26 del D.Lgs 81/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

11. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà una durata pari a tre (tre) anni, ed inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l'importo massimo dell'accordo, fatta salva la facoltà dell'ARPAS di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.Lgs.n. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato prima del termine di scadenza del triennio per la durata necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tale caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per l'Agenzia, fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell'accordo quadro.

Nel caso in cui l'ARPAS si avvalga dell'opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante pec o altro mezzo all'appaltatore **entro 2 mesi antecedenti** la scadenza dell'appalto indicata in contratto.



12. REVISIONE PREZZI

A far data dall'inizio del terzo anno di validità dell'accordo quadro è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali sulla base dell'indice FOI pubblicato annualmente dall'ISTAT (art. 106 D.Lgs 50/2016).

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata all'ARPAS mediante lettera raccomandata o PEC e – a pena di decadenza – entro 90 giorni dalla scadenza del secondo anno di validità dell'accordo quadro. La revisione dei prezzi sarà concessa a partire dal terzo anno.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

13. PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte dei singoli contratti derivati/ordinativi di fornitura gli estremi degli stessi (descrizione della fornitura, CIG dell'accordo quadro e CIG derivato relativo al singolo contratto derivato/ordinativo di fornitura), l'indicazione del Laboratorio o Dipartimento presso il quale è avvenuta la consegna e il codice univoco ufficio.

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto o di un suo Referente presso ciascun Laboratorio o Dipartimento, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dall'Appaltatore.

In ogni caso, ai sensi dell'art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto di ciascuna fattura relativa contratto derivato/ordinativo di fornitura, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell'art 30 comma 6 del medesimo decreto.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore - in formato elettronico, ai sensi del DM 55 del 3 aprile 2013, devono essere intestate all'ARPAS, via Contivecchi 7 - 09122 CAGLIARI codice fiscale 92137340920 ed inoltrate a ciascun Laboratorio o Dipartimento destinatario della fornitura attraverso il Codice Univoco Ufficio che verrà indicato nell'accordo quadro.

L'ARPAS non è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" art. 17 Ter del DPR 633/72.

14. RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARPAS verifica la regolarità dell'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti derivati/ordinativi da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, che sarà eventualmente coadiuvato da un Direttore Operativo individuato per ciascun Laboratorio o Dipartimento ai sensi del co. 2 dello stesso articolo.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, avrà il compito di controllare, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, che l'appalto sia eseguito secondo i tempi e le modalità contenuti nell'accordo quadro e nei documenti di riferimento. In particolare, al Direttore dell'esecuzione del contratto compete:

- a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore; -



- c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti, nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.

La verifica di conformità dell'accordo quadro verrà eseguita secondo quanto disposto all'art. 102 del D.Lgs 50/2016

L'Appaltatore si impegna a sua volta a designare una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il Responsabile della fornitura provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare continuativamente affinché tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'ARPAS.

15. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.103 D.Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell'art 103 del D.lgs. n. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 dello stesso, ricorrendone i presupposti.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del *certificato di regolare esecuzione*.

L'ARPAS potrà chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art 103 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fidejussoria in questione è svincolata all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare dell'Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest'ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.

16. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.



La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la ditta aggiudicataria, in fase di esecuzione del contratto, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al medesimo decreto..

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta aggiudicataria si applica l'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016.

17. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 107 del D.Lgs 50/2016, l'ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento delle forniture ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all'art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia.

In caso di accertato grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, giusto art 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'ARPAS, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'ARPAS è fatta all'appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato, dalla Legge e dal Codice.

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora permanga l'inadempimento la stazione appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.



In caso di risoluzione l'ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tema di risoluzione del contratto si applica altresì l'art. 12 delle Condizioni Generali di contratto relative al Bando MePA

18. RECESSO

L'ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall'art 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Si applica l'art 109 del Codice.

L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'ARPAS sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ARPAS;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'ARPAS.

19. PENALI

E' considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno rispetto sia ai termini di consegna degli articoli ordinati, sia ai termini per il ritiro di quelli eventualmente contestati.

Nelle ipotesi di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'ARPAS, a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo di ciascun contratto derivato/ordinativo di fornitura dell'accordo quadro per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna previsti.

Non verranno considerati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali i periodi di inattività dovuti ad eventi non imputabili all'Appaltatore, quali ad esempio calamità naturali o condizioni meteo climatiche avverse.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ARPAS provvederà a recuperare l'importo sulla fattura riferita alla presente fornitura o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa.



20. SUBAPPALTO

La fornitura oggetto dell'accordo quadro, per ciascun lotto, può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'ARPAS, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'ARPAS con specifico provvedimento previo:

a) **deposito della copia autentica del contratto di subappalto** con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) **verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell'assenza delle cause di esclusione indicate nel bando di gara** (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), **nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico** indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall'Amministrazione all'appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente all'appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all'appaltatore, è fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.

22. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DIMISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Si applicano le disposizioni dell'art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs.n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art 88 comma 4-ter del D.Lgs.n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

23. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

24. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Impresa aggiudicataria e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ALLEGATI:

Allegato A: Elenco DPI, caratteristiche e quantità.

**F.to Il Direttore del Servizio
Provveditorato economato**

Livio Sanna

**F.to Il Direttore del Servizio
Supporti direzionali**

Mauro Iacuzzi